



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

1E-8500

Roma, 25 SET 2012

ALLA COMMISSIONE BILANCIO
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

e per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

Oggetto: A.S. 3271 – Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Relazione tecnica.

Si trasmette la relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto debitamente verificata dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

In ogni caso, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, si chiede che all'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserita la seguente disposizione: "1-bis. Dai risparmi di spesa derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono scomputati quelli, destinati al miglioramento dei saldi del bilancio dello Stato, derivanti dalla normativa vigente ed in particolare dalle disposizioni relative alle Forze armate e al Ministero della difesa contenute nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."

IL CAPO DELL'UFFICIO

RELAZIONE TECNICA

L'intervento legislativo è diretto, nel suo complesso, a realizzare uno strumento militare di dimensioni più contenute ma di più elevato livello qualitativo e tecnologico, pienamente integrabile con il sistema di difesa e sicurezza europea e nella NATO e con capacità di proiezione, senza comportare alcun onere aggiuntivo, neppure nella fase iniziale del processo. In questo senso il provvedimento non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, ma al contrario consentirà di conseguire, al termine del processo di riforma, significativi vantaggi per la finanza pubblica per le ragioni di seguito illustrate.

Ciò premesso, per quanto riguarda gli articoli 1, 2 e 3, recanti l'oggetto e le modalità di esercizio della delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché i principi e criteri direttivi per l'esercizio della stessa, si evidenzia che, analogamente ad altri provvedimenti di delega, la presente relazione tecnica non può fornire una quantificazione definita degli effetti delle disposizioni recate dal presente disegno di legge. Una stima puntuale potrà essere effettuata, in linea con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. L'articolo 1, nel prevedere l'adozione di due o più decreti legislativi ai fini della revisione dello strumento militare nazionale, individua le seguenti misure di intervento:

- a) revisione, in senso riduttivo, dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare;
- b) revisione, in senso riduttivo, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare;
- c) revisione, in senso riduttivo, delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa.

Tali misure di intervento sono state individuate come necessarie per conseguire uno strumento militare rispondente ai requisiti qualitativi, di operatività e proiettabilità richiesti e, nel contempo, dimensionato in modo coerente con le risorse che attualmente possono essere destinate alla Difesa, e quindi sostenibile sotto il profilo finanziario. Oggi, infatti, il Paese può destinare alla «Funzione difesa» risorse nel limite dello 0,84 per cento del PIL, a fronte di una percentuale che nel 2004 era dell'1,01 per cento e che attualmente negli altri Paesi europei è mediamente nell'ordine dell'1,61 per cento. Di tali risorse, peraltro, il 70 per cento è assorbito dalle spese per il personale, residuando per le spese relative all'operatività dello strumento militare e all'investimento, solo, rispettivamente, il 12 e il 18 per cento, con un evidente sbilanciamento rispetto a quella che è ritenuta l'ottimale ripartizione delle risorse tra i settori di spesa relativi al personale, all'esercizio e all'investimento, individuata, rispettivamente, nel 50 per cento per il personale e nel 25 per cento per ciascuno degli altri settori di spesa, che si intende conseguire con il presente disegno di legge delega.

Nella sottostante tabella si riporta l'andamento delle risorse finanziarie finora assegnate ai tre settori di spesa in cui è articolato il bilancio della «Funzione difesa», come risultanti dalle ripetute riduzioni operate nell'ambito degli interventi di contenimento della spesa pubblica:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
TOTALI FUNZIONE DIFESA	14.148,9	13.838,8	12.105,7	14.443,8	12.405,3	14.339,5	14.295,9	14.860,2	15.813,3	14.380,1	14.247,6
PERSONALE	7.539,4	8.037,3	8.757,7	8.819,9	9.110,1	9.566,3	9.347,1	9.462,3	9.812,5	9.442,6	9.402,8
ESERCIZIO	3.409,0	3.013,3	1.837,5	2.356,9	2.663,2	1.887,9	1.760,4	1.444,2	1.522,5	1.458,5	1.458,2
INVESTIMENTO	3.200,5	2.588,0	1.511,5	3.272,0	3.635,0	2.885,3	3.187,4	3.453,7	2.478,2	3.678,9	3.486,6

Tali risorse risultano ulteriormente ridimensionate per effetto degli interventi di revisione della spesa pubblica effettuati dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 95, in particolare di quelli di cui agli articoli 1, 2, 5 e 7. Nell'ambito di tali interventi, assumono particolare rilievo:

- la riduzione, in misura non inferiore al 10 per cento, del totale generale degli organici delle Forze armate, esclusi l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, da realizzare gradualmente entro il 1° gennaio 2016 (art. 2, co. 3);
- la riduzione delle dotazioni organiche del personale civile, in misura non inferiore, per il personale dirigenziale, al 20 per cento e, per il personale non dirigenziale, al 10 per cento (art. 2, co. 1);
- la riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, per importi pari a 148 milioni di euro, per l'anno 2013, e 148 milioni di euro per l'anno 2014 (art. 1, co. 21 - allegato 1);
- la riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare (per importi pari a 236,1 milioni di euro, per l'anno 2013, 176,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 269,5 milioni di euro per l'anno 2015) e di indebitamento netto (per importi pari a 203 milioni di euro, per l'anno 2013, 176,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 269,5 milioni di euro per l'anno 2015) (art. 7, co. 12 - allegato 2).

La stima degli impatti finanziari sui singoli settori di spesa del bilancio del Ministero della difesa recati dal predetto provvedimento potrà essere effettuata, tuttavia, solo nell'ambito dei provvedimenti legislativi di finanza pubblica per l'anno 2013.

Le disposizioni previste dal presente disegno di legge si inseriscono in tale contesto normativo, in quanto proseguono, in riferimento a un arco temporale più ampio, l'azione di revisione della spesa del Ministero della difesa avviata, con effetti di breve periodo, dal decreto-legge n. 95 del 2012.

I due interventi, tuttavia, si differenziano sotto il profilo degli effetti finanziari. Mentre, infatti, i risparmi di spesa conseguenti alle misure di riduzione previste dal decreto-legge n. 95 del 2012 sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, quelli ulteriori derivanti dalle misure aggiuntive di riduzione previste dal presente disegno di legge potranno essere indirizzati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, al riequilibrio dei settori di spesa del Ministero della difesa, per conseguire un più efficiente ed efficace impiego delle risorse assegnate.

Solo attraverso questo ulteriore processo di revisione sarà possibile disporre di uno strumento militare più efficace e flessibile e nel contempo meno costoso, senza ulteriori oneri per la collettività e con un significativo vantaggio per l'intera finanza pubblica.

Con riguardo alle misure di intervento relative all'assetto strutturale e organizzativo del Dicastero, l'articolo 2 indica, tra i principali obiettivi generali della riforma, la razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche, con la finalità non solo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. La disposizione quantifica tale riduzione strutturale nella misura del 30 per cento, che risulta coerente con le misure di contrazione delle dotazioni organiche del personale militare e civile di cui all'articolo 3. Il conseguimento di tale obiettivo si tradurrà in un indubbio vantaggio, quantificabile solamente a consuntivo, per l'Amministrazione della difesa, in particolare, e, più in generale, per la finanza pubblica, tenuto conto che il Dicastero dovrà gestire un minore numero di infrastrutture e che quelle ritenute non più utili potranno essere avviate a processi di valorizzazione e di dismissione, con ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità già disciplinate dalla specifica normativa di settore (articolo 307, comma 10, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). Al riguardo, si evidenzia che i costi correlati all'eventuale riallocazione delle funzioni a seguito delle misure di soppressione e accorpamento delle strutture trovano compensazione sia negli ulteriori interventi comportanti risparmio previsti dal presente disegno di legge, e in particolare in quelli afferenti la riduzione delle consistenze organiche del personale, di cui all'articolo 3, sia nei proventi derivanti dai citati processi di valorizzazione e dismissione degli immobili. Da tali interventi deriveranno anche risparmi sui costi di funzionamento delle strutture, destinabili all'operatività.

In particolare, in ordine alla razionalizzazione delle strutture formative, lo specifico criterio di delega, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 8, si pone in linea di continuità con le disposizioni di riordino delle scuole pubbliche di formazione, in particolare delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, consentendo il raccordo dei relativi interventi con gli interventi di riorganizzazione del settore dell'addestramento e delle strutture operative e logistiche, strettamente legati all'attività formativa e delle scuole.

Riguardo al criterio di delega, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), esso non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico delle pubbliche amministrazioni che usufruiscono dei servizi resi dalle Forze armate a titolo oneroso, in quanto riferito a fattispecie già previste a legislazione vigente, in relazione alle quali l'elemento di novità è costituito dalla possibilità di ricorrere a strumenti negoziali per disciplinare le modalità di erogazione del servizio. Il previsto meccanismo di riassegnazione delle connesse risorse finanziarie al bilancio del Ministero della difesa non aumenta il livello complessivo della spesa pubblica, in quanto gli oneri sostenuti dalle amministrazioni che utilizzano servizi resi dalle Forze armate si consolidano con il versamento in entrata e la successiva riassegnazione alla Difesa, a ristoro delle attività svolte.

Il criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), pone l'obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 150.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, salva la possibilità di proroghe annuali secondo le modalità indicate dall'articolo 5, comma 2, sulla base dell'andamento effettivo dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale.

Al riguardo, in riferimento all'originario organico complessivo, pari a 190.000 unità, previsto dall'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2012, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto la riduzione in misura non inferiore al 10 per cento. L'applicazione di tale riduzione comporta la determinazione del nuovo organico complessivo in circa 171.000 unità, da conseguire entro il 1° gennaio 2016, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012.

In linea di continuità con tale previsione, il richiamato criterio di delega consente l'ulteriore riduzione degli organici complessivi delle Forze armate, da 171.000 unità a 150.000 unità.

Tale ulteriore riduzione sarà conseguita sia attraverso una significativa contrazione dei reclutamenti rispetto ai moduli di alimentazione previsti dalle vigenti disposizioni relative alla professionalizzazione delle Forze armate, sia attraverso una serie di misure volte a consentire il transito di contingenti di personale militare nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa e delle altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente a garanzia, sotto il profilo finanziario, della neutralità dell'intervento. Si evidenzia che le consistenze annuali del personale in servizio continueranno ad essere determinate sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 2207 e 2215 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66/2010. L'andamento delle predette consistenze sarà fissato, con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente per la professionalizzazione delle Forze armate. La norma reca, altresì, ulteriori misure volte a facilitare, con ogni necessaria garanzia per ciascuno, l'anticipazione dell'esodo del personale militare rispetto ai limiti di età: si tratta di una serie di possibili misure, tra le quali quelle dell'estensione dell'ambito applicativo dell'aspettativa per riduzione di quadri anche al personale di livello non dirigenziale e del ricorso a forme di sospensione dal servizio, in relazione e limitatamente alle effettive esigenze di riduzione del personale. Ciascuna di esse potrà avere una incidenza variabile negli anni e, comunque, nel complesso potranno essere gestite in modo flessibile, secondo esigenze concrete e possibilità di realizzazione, in sede attuativa.

L'estrema complessità dell'intervento e la necessità di rinviare, in riferimento alla prima riduzione a 171.000 unità e alla successiva ulteriore riduzione a 150.000 unità, al momento, rispettivamente,

dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 e del successivo esercizio della delega, l'individuazione degli organici delle singole Forze armate, ripartiti per le singole categorie di personale, non consente, allo stato attuale, di effettuare stime puntuali sull'entità e l'andamento annuale dei flussi di reclutamento, di transito e di fuoriuscita del personale militare e civile del Ministero della difesa. Risultano, tuttavia, disponibili significativi dati indicativi di carattere complessivo.

In particolare, per il personale militare, partendo da una consistenza effettiva di 177.679 unità al 1° gennaio 2013 (di cui 143.107 unità in servizio permanente e 34.700 non in servizio permanente), in base all'ordinario *trend* di cessazioni dal servizio, prescindendo dall'adozione delle specifiche misure che verranno introdotte in sede di esercizio della delega, si può stimare che le cessazioni complessive nel successivo decennio si attestino a circa 30.798 unità, di cui 23.371 per collocamento in congedo del personale e 7.427 per altre cause. Parallelamente, nello stesso arco di tempo decennale, il livello minimo dei reclutamenti non potrà essere inferiore a 24.858 unità, sicché, per conseguire l'obiettivo finale di una dotazione organica di 150.000 unità nel periodo considerato, le citate misure dirette ad agevolare il transito di contingenti di personale militare nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa e delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero ad agevolare e accelerare la fuoriuscita anticipata del personale militare, dovranno interessare non meno di 22.669 unità e si dovrà, inoltre, procedere ad una riduzione di 2.929 unità delle dotazioni organiche del personale non in servizio permanente. In tal modo si verrebbe ad una dotazione organica complessiva di 150.000 unità, di cui 115.330 in servizio permanente e 34.700 in posizione di ferma. Tali stime, ovviamente, sono operate sulla base dell'attuale specifica normativa che disciplina il collocamento in congedo per limiti di età del personale militare, ragione per cui eventuali incrementi di tali limiti di età che dovessero essere previsti dal regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decorrenza anteriore al completamento del processo di revisione dello strumento militare, comporterebbero uno slittamento del conseguimento dell'obiettivo finale di riduzione del personale la cui entità non è al momento stimabile. Sotto tale profilo nell'allegata tabella 1 sono riportati i dati anagrafici del personale militare attualmente in servizio.

Quanto agli effetti finanziari, occorre distinguere i risparmi di spesa derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, da quelli che conseguiranno dall'adozione dei decreti legislativi. I risparmi derivanti dalla suddetta previsione contenuta nel D.L. n. 95/2012 saranno determinati a consuntivo, così come evidenziato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento.

In via di prima approssimazione, tali risparmi, connessi con la contrazione delle dotazioni organiche mediamente del 20 per cento per i gradi di generale/ammiraglio e del 10 per cento per il grado di colonnello/capitano di vascello, sono presuntivamente quantificabili complessivamente, per gli anni 2015 e 2016, in circa 12 milioni di euro, mentre per gli anni 2013 e 2014, non conseguiranno risparmi per effetto delle misure di contenimento di cui al decreto legge 78/2010 (promozioni da valutare soltanto ai fini giuridici, blocco dei trattamenti economici legati a determinate anzianità di servizio nonché quelli connessi a classi e scatti e adeguamento economico a favore del personale dirigente).

I risparmi derivanti dai decreti legislativi saranno indicati nelle relative relazioni tecniche, al netto dei primi (si riportano nella tabella 2 i costi unitari medi annuali del personale distinti per categoria di appartenenza).

Il criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), pone l'obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente in misura non inferiore al trenta per cento per i gradi di generale/ammiraglio e al venti per cento per il grado di colonnello/capitano di vascello, da attuare in un arco temporale massimo, rispettivamente, di sei anni e di dieci anni.

Al riguardo, in riferimento all'originario organico previsto dagli articoli 810, 813 e 819 del codice dell'ordinamento militare (quadro I sottostante), l'obiettivo di riduzione risulta parzialmente

anticipato per effetto delle contrazioni derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012. La complessiva riduzione prevista dal criterio in parola risulterà pertanto dal cumulo di tali riduzioni con quelle che saranno previste a seguito dell'esercizio della delega (quadro II sottostante).

Quadro I.

FORZA ARMATA	GEN. C.A.	GEN. DIV.	GEN. B.	COL.	TOTALE
EI	24	54	165	1.025	1.268
MM	12	25	60	419	516
AM	12	23	68	513	616
TOTALE	48	102	293	1.957	2.400

Quadro II

ORGANICI	GENERALI	COLONNELLI
a) articoli 810, 813 e 819 del codice dell'ordinamento militare	443	1.957
b) DL n. 95/2012	358	1.763
c) AS. 3271	310	1.566
Differenza % tra a) e c)	-30,0%	-20,0%

Quanto agli effetti finanziari, i risparmi di spesa derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 rimangono distinti da quelli che conseguiranno dall'adozione dei decreti legislativi in funzione della diversa destinazione finale delle risorse recuperate.

Si riportano i costi medi annui complessivi della dirigenza militare (dati progetto bilancio 2012 - importi a lordo dei contributi assistenziali e previdenziali)

	COSTO MEDIO ANNUO COMPLESSIVO (EI+MM+AM)
Generale di corpo d'armata	€ 200.171
Generale di divisione	€ 179.213
Generale di brigata	€ 137.397
Colonnello + 25 anni	€ 112.512
Colonnello + 23 anni	
Colonnello	

Il criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), pone l'ulteriore obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024, fermo restando il meccanismo di verifica e di adeguamento dei tempi di attuazione di cui all'articolo 5, comma 2.

Questo obiettivo di riduzione risulta parzialmente anticipato per effetto delle riduzioni derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha disposto la riduzione in misura pari al 20 per cento del personale dirigenziale (generale e non generale) e in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico del personale non dirigenziale.

Per effetto di tale previsione, partendo dalle dotazioni organiche fissate all'esito dell'applicazione delle misure di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, si perviene, per il personale dirigenziale, da una dotazione organica di 144 unità (11 dirigenti generali e 133 dirigenti non generali) ad una dotazione complessiva pari a 116 unità (9 dirigenti generali e 107 dirigenti non generali). Per il personale di livello non dirigenziale, a seguito della riduzione della spesa nella percentuale prevista, si può ipotizzare una contrazione della dotazione organica complessiva da 30.381 unità a 27.800 unità.

In linea di continuità con tale previsione, il richiamato criterio di delega consente l'ulteriore riduzione degli organici del personale civile a 20.000 unità.

In particolare, partendo da una consistenza effettiva di 29.430 unità al 30 giugno 2012, il limite di 27.800 unità potrà essere raggiunto, in applicazione delle modalità previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge n. 95 del 2010, mediante il collocamento in quiescenza di 1.639 unità entro il 31 dicembre 2014.

A partire dal 2015 e fino al 2024, è possibile stimare che, per il raggiungimento della dotazione organica complessiva pari a 20.000 unità prevista dal criterio di delega, circa 6.400 unità saranno collocate in quiescenza per raggiungimento dei limiti di età, mentre per le restanti 1.400, fatte salve le ordinarie cessazioni per motivi diversi, potranno essere utilizzate le misure alternative previste dal medesimo criterio di delega. Nelle tabelle 3 e 4 sono riportati, rispettivamente, i dati anagrafici del personale civile e i costi medi unitari medi annuali, distinti per area funzionale di appartenenza. Quanto agli effetti finanziari, i risparmi di spesa derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 rimangono distinti da quelli che conseguiranno dall'adozione dei decreti legislativi in ragione della diversa destinazione finale delle risorse recuperate.

In conclusione, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 costituiscono un'anticipazione delle riduzioni degli organici del personale militare e civile del Ministero della difesa a cui sono intesi i criteri di delega di cui all'articolo 3, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettera a), del presente disegno di legge.

Al termine del processo di revisione, la spesa complessiva relativa al personale militare e civile del Ministero si attesterà, a valori 2012, a circa 7,4 miliardi di euro, di cui 0,7 miliardi di euro per il personale civile e 6,8 miliardi di euro per il personale militare, a fronte degli attuali circa 9,6 miliardi di euro. I conseguenti risparmi, al netto di quelli derivanti dalle riduzioni di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, potranno essere destinati al riequilibrio dei settori di spesa del Ministero della difesa, secondo i meccanismi di flessibilità programmatica e gestionale di cui all'articolo 4, comma 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, non possono determinare effetti finanziari giacché dirette esclusivamente a introdurre i citati meccanismi giuridico-contabili idonei a garantire, durante l'intero processo di revisione dello strumento militare, la necessaria flessibilità della programmazione finanziaria e della gestione delle risorse che si rendono disponibili nel corso del medesimo esercizio finanziario a seguito del processo.

La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), è finalizzata a consentire, nel rispetto delle disposizioni della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante norme sul controllo

dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, al Ministero della difesa di svolgere, nel quadro di accordi internazionali di cooperazione o di assistenza militare, per conto degli Stati interessati attività contrattuale per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, ovvero attività di supporto tecnico-amministrativo per il soddisfacimento, nel medesimo settore, di esigenze di sviluppo, produzione, supporto logistico e assistenza tecnica. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, consentendo, al contrario, possibili introiti, non quantificabili, derivanti dalla cessione di sistemi d'arma, di mezzi e di equipaggiamenti obsoleti o eccedenti le esigenze della Difesa, ovvero dall'attività svolta in favore dei citati Stati terzi. E' previsto che tali introiti, versati all'entrata del bilancio dello Stato, siano integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero della Difesa. Si tratta di proventi non previsti a legislazione vigente la cui riassegnazione alla spesa non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione non determina effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. Essa, infatti, è intesa a consentire anche il ristoro degli eventuali costi, non previsti a legislazione vigente, sostenuti in via anticipata dalla Difesa.

La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), reca la disciplina relativa alle modalità di rimborso per i concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile, attraverso il meccanismo del funzionario delegato, e in tal senso risulta quindi neutrale sotto il profilo finanziario, tanto più considerando che la disposizione precisa come tale possibilità sia prevista solo nei casi in cui non sussistono limitazioni ai sensi della legislazione vigente.

La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, che prevede la soppressione del Consiglio superiore delle Forze armate, non comporta risparmi di spesa diretti, considerato che i componenti di tale organismo svolgono attività a titolo gratuito e non in via esclusiva. Comporta, invece, indubbi vantaggi sono il profilo del recupero delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione per il funzionamento del citato organismo consultivo.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO NEGATIVO
25 SET. 2012

Il Ragioniere Generale dello Stato

